

# I.M.U. 2021

La legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 ha istituito la nuova IMU unificando le precedenti imposte IMU e TASI. Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2021.

<b>Aliquote</b>	<b>0,6 %</b>	Abitazione principale e immobili assimilati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nei limiti massimi di una per tipologia C/2-C/6-C/7
	<b>0,1 %</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale
	<b>0,11 %</b>	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
	<b>0,67 %</b>	Unità immobiliare, fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) e – in caso di morte del comodatario – al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che: - il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
	<b>1,06 %</b>	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività nei settori assicurativo o bancario, ovvero di attività di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, compresi gli immobili accessori (ad esempio magazzini, garage, cabine elettriche, ecc.) e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale B/5
	<b>0,76 %</b>	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nei settori assicurativo o bancario o di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, a condizione che i relativi possessori siano anche i gestori delle attività ivi esercitate
	<b>0,87 %</b>	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nei settori assicurativo o bancario o di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, i cui possessori non siano anche i gestori delle attività ivi esercitate
	<b>0,87 %</b>	Unità immobiliare regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP con applicazione della detrazione di € 200.00
	<b>0,76 %</b>	Terreni agricoli, anche se non coltivati, eccetto quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
	<b>0,87 %</b>	Altri immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili in titolarità a soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano
	<b>0,87 %</b>	Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

<b>Detrazione</b>	<b>Abitazione principale</b>	Euro 200,00 per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9
-------------------	------------------------------	--

<b>Base imponibile</b>	Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01
	Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU.
	Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

<b>Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia</b>	Il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 introduce un'agevolazione per i soggetti non residenti in Italia. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.
---	--

<b>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Esenzione prima rata acconto 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo</b>	<p>Il comma 599 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esentato dal pagamento della prima rata di acconto:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili alberghieri rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, <u>a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019, siano anche i gestori delle attività economiche ivi esercitate;</u></p> <p>c) immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p> <p>d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili <u>a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019, siano anche i gestori delle attività economiche ivi esercitate.</u></p>
---	---

<b>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Esenzione acconto e saldo 2021 per il settore dello spettacolo</b>	<p>L'art. 78 – comma 3 – del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 ha previsto l'esenzione dell'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, <u>a condizione che i soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate.</u></p>
---	---

<b>Scadenze versamenti</b>	<b>Acconto</b>	entro il 16 giugno 2021
	<b>Saldo</b>	entro il 16 dicembre 2021

<b>Modalità di versamento</b>	<b>Mod. F24</b>	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
	<b>Versamento minimo</b>	Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulta pari o inferiore a Euro 12,00

<b>Mod. F24</b>	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:	
<b>Cod. tributo</b>	3912	IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9
	3913	IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole
	3914	IMU – Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli
	3916	IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili
	3918	IMU – Imposta Municipale Propria per altri fabbricati
	3925	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota STATO
	3930	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota COMUNE
<b>Codice Ente</b>	I595	

<b>Dichiarazione</b>	Le variazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.
----------------------	--

<b>Regolamento</b>	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739-783 della L. n. 160/2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019).
--------------------	---

<b>Per informazioni</b>	<p>Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al n. 049/8733926 ai seguenti orari:</p> <p><b>lunedì: dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 18.00</b></p> <p><b>martedì: dalle 11.00 alle 13.00</b></p> <p><b>giovedì: dalle 09.00 alle 12.00</b></p> <p><b>venerdì: dalle 09.00 alle 12.00.</b></p>
-------------------------	--